

- OMISSIS -

**ESTRATTO VERBALE – SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 25 NOVEMBRE 2021**

**16) ADEMPIMENTI D.Lgs 19.08.2016 N. 175 TUSP TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETA' A PARTECIPAZIONI PUBBLICHE – DELIBERA**

-Adempimenti D.lgs. 19.08.16 N.175 TUSP Testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche -  
Delibera

VISTO il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

VISTA la nota del MEF del 22 febbraio 2019 recante “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del DL n. 90/2014)”;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche);

VISTO l'art. 17, comma 4, del D.L. 24/06/2014, n. 90 che prevede che “a decorrere dal 1° gennaio 2015, il Ministero dell'economia e delle finanze acquisisce le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, e da quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni....Omissis...”;

VISTO che l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, dispone che “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI”;

CONSIDERATO che la legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha stabilito che gli Ordini delle professioni sanitarie sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;

TENUTO CONTO che le amministrazioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione del TUSP di cui al D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubbliche) sono quelle indicate nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

CONSIDERATO che l'Ordine, in quanto Ente pubblico non economico, rientra nel campo di applicazione del TUSP e deve procedere alla relativa comunicazione, anche se attestante la non detenzione di partecipazioni in società, attraverso l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro [https://portaletesoro.mef.gov.it](https://portaletesoro.mef.gov.it;);

CONSIDERATO che questa Amministrazione non detiene partecipazioni, né in forma diretta, né indiretta;

RITENUTO la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento di dichiarazione di assenza di partecipazioni, così come indicato nella nota del MEF del 22 febbraio 2019;

DELIBERA

di dare atto dell'assenza di detenzione di partecipazioni sia in forma diretta che indiretta;  
di inoltrare la presente deliberazione ai fini della dichiarazione di assenza di partecipazioni, sull'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;

il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

- OMISSIS -

FIRMATO

IL PRESIDENTE

Dott. Guido Marinoni

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Chiara Morlacchi